

N. 18

ANNO 2  
SETTEMBRE  
1981


**mensile per gli obiettori in s.c.**

**REDAZIONALE**

Dopo quasi 10 anni dall'istituzione in Italia della possibilità legale di svolgere un servizio civile alternativo a quello militare, siamo oggi di fronte ad una svolta di fondamentale importanza che potrebbe vanificare tutto ciò che di buono è stato realizzato in questi anni. Pensiamo di non esagerare affermando che il disegno di legge presentato ad agosto dal governo segnerebbe senza alcuna possibilità di appello, qualora venisse approvato, la fine del servizio civile inteso come esperienza autogestita equalificata con un rapporto di reciproca collaborazione tra obiettore ed ente. In una fase in cui la distensione si attraversa da uno dei momenti più bui dai tempi della guerra fredda ed emerge il vero volto guerrafondaio dell'imperialismo americano, il "compagno" Lagorio dimostra di accettare pienamente le esigenze dell'alleato non solo con l'installazione dei missili a Comiso ma anche cercando di colpire i risultati conseguiti dalla lotta di questo periodo. Deve essere infatti estremamente chiaro che la battaglia per la pace oggi si combatte anche mantenendo quegli spazi che in questi anni si sono aperti e cercando, pur con la consapevolezza di andare controcorrente, se possibile di allargarli e regolamentarli per legge. Pensiamo quindi di poterci autorevolmente inserire in tutti i vari comitati per la pace che stanno nascendo per imporre che si discuta e si prenda posizione anche sul nostro problema poiché la fine del servizio civile segnerebbe indubbiamente un passo indietro per tutto il movimento operaio e antimilitarista. Da sempre la LOC sta richiedendo una modifica legislativa ben consapevole dei profondi limiti intrinseci nella legge 772 istituita unicamente per legalizzare il rifiuto dell'esercito ma senza alcuna precisa regolamentazione per lo svolgimento del servizio civile. Abbiamo sempre rivendicato il diritto ad inserire nel nuovo testo di legge tutta una serie di innovazioni che abbiamo sperimentato nella nostra gestione pratica individuando nella proposta di legge Rodotà quella che meglio esprime le nostre esigenze ed impegnandoci ad appoggiarla. In primo luogo ci sembra fondamentale colpire i ritardi ministeriali per cui ancora oggi il tempo necessario per ricevere il riconoscimento dell'ob. di c. si aggira sui 10 mesi ed oltre facendo ricadere sugli organi competenti la responsabilità per la propria inerzia. Il ministero invece nel 1979 di fronte al crescente aumento delle domande, ha "inventato" la ormai famosa circolare (500081/3) meglio conosciuta come circolare dei "26 mesi" scaricando sul movimento le proprie contraddizioni: la pratica del precongelo ha naturalmente favorito il fenomeno dell'imboscamento e, dal momento

che comunque i giovani specialmente quelli che provengono dalle classi meno abbienti, difficilmente possono concedersi il lusso di aspettare un anno e poi svolgere ancora interamente il proprio servizio civile, ha notevolmente ostacolato anche coloro che queste esperienze intendono svolgere in modo qualificato rendendo più difficoltosa la programmazione con l'Ente. La LOC ha subito rifiutato questo provvedimento denunciando che ad esso fa da supporto come visione del servizio civile come attività senza alcun valore da liquidare il più in fretta possibile e chiedendo invece come contromisura che, allo scadere dei 6 mesi previsti per legge in caso di assenza di risposta le domande si considerassero approvate d'ufficio. Il Ministro ha ribaltato completamente questa logica e nel famigerato art. 3 del disegno di legge ci si trova di fronte all'ipercridibile fatto che in caso di mancata risposta entro 6 mesi le domande sono considerate respinte. Al di là del fatto che una tale posizione ci sembra al limite dell'incostituzionalità dal momento che un'istanza di un cittadino può venire rifiutata senza alcuna mo

CONT. A PAG. 6



# PROPOSTA LEGGE LAGORIO

## "LEGGE LAGORIO"

Testo con relazione aggiornata del 5 agosto 1981. Schema di disegno di legge recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

## "LEGGE LAGORIO"

### ARTICOLO 1

Possono essere ammessi al servizio civile sostitutivo di quello militare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, gli obbligati alla leva che ne facciano domanda motivata da imprescindibili motivi di coscienza.

Non possono in ogni caso essere ammessi al servizio civile sostitutivo coloro che:

- 1) abbiano presentato domanda per l'arruolamento volontario o per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottoufficiali;
- 2) risultino o siano stati titolari di licenza o autorizzazione relativa alle armi indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o comunque abbiano presentato domanda diretta ad ottenerla;
- 3) risultino condannati, anche solo con sentenza di primo grado o per reati che si consumano mediante la detenzione o l'utilizzazione di armi, esplosivi o di qualsivoglia altro congegno offensivo, ovvero per delitti la cui consumazione si realizzi attraverso l'uso consapevole della violenza.

### ARTICOLO 2

Gli obbligati alla leva indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti Distretti Militari e Capitanerie di Porto, entro 60 giorni dell'arruolamento.

Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla presso i competenti distretti militari o capitanerie di porto entro i dieci giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato rilasciato dalle autorità di Pubblica Sicurezza attestante che il richiedente non è mai stato in possesso di autorizzazioni o licenze relative alle armi di cui all'articolo 1, ne ha mai presentato domanda per ottenerle;
- 2) certificato comprovante il titolo di studio o professionale conseguito;
- 3) certificato penale e certificato dei carichi pendenti.

L'interessato potrà anche produrre qualsiasi documento che ritenga utile a sostenere le ragioni della domanda.

L'interessato potrà altresì indicare i settori di attività in cui ritiene potrebbe essere proficuamente utilizzato.

### ARTICOLO 3

Il Ministero della Difesa, con proprio decreto, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 4, decide sulle domande entro sei mesi dalla loro proposizione.

Ove non siano intervenute decisioni favorevoli, le domande degli obiettori si intendono respinte alla scadenza del termine stabilito dal I comma.

Il Ministro della Difesa, entro 30 giorni dalla decisione sulla domanda o dalla scadenza del termine

di cui al 2 comma, né da comunicazione all'interessato e, in caso di accoglimento, anche al Ministero dell'Interno che provvede all'impiego degli obiettori secondo le modalità indicate nell'articolo 5 della presente legge.

La presentazione alle armi è sospesa sino alla decisione definitiva della domanda.

### ARTICOLO 4

Ai fini di quanto previsto dal I comma del precedente articolo, il Ministero della Difesa nomina una o più Commissioni operanti presso ciascun Comando Militare Territoriale di Regione Militare. Le Commissioni raccolgono e valutano tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi di coscienza addotti dai richiedenti; anche mediante convocazione e colloquio con gli interessati e tra smettono il proprio parere al Ministro della Difesa. Il parere di cui al comma precedente è vincolante ai fini del decreto previsto dall'articolo 3, 1 comma, della presente legge solo quando sia espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda.

Ciascuna Commissione è composta da:

- un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, presidente;
- due professori universitari di discipline morali membri;
- un avvocato dello Stato, membro;
- un ufficiale di grado non inferiore a colonello o corrispondente, membro.

Il presidente e i membri delle Commissioni, che possono essere tratti anche da personale in quiescenza, sono nominati con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con le competenti Amministrazioni.

Con lo stesso decreto è nominato, per le funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, ovvero un ufficiale superiore in servizio permanente.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Con decreto del Ministro della Difesa saranno stabilite le modalità delle riunioni delle Commissioni.

### ARTICOLO 5

I giovani ammessi quali obiettori di coscienza al servizio civile sostitutivo devono prestarlo per un tempo superiore di 1/3 alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Ministero dell'Interno, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 3, 3 comma, provvede all'impiego degli ammessi in via prioritaria nei servizi della protezione civile previa assegnazione di un'aliquota da stabilirsi d'intesa con il Ministero della Difesa, al servizio di accompagnatori di grandi invalidi di guerra e civili. Resta ferma la facoltà del grande invalido di guerra di chiedere come accompagnatore un militare di leva.

Il Ministero dell'Interno, contestualmente al provvedimento con cui dispone l'impiego del giovane ammesso al servizio civile, comunica a quest'ultimo il provvedimento medesimo assegnandogli il termine di giorni 15, entro e non oltre il quale egli dovrà presentarsi al servizio cui è destinato.

Ai fini della trascrizione nei documenti matricolari, il Ministero dell'Interno darà comunicazione al Ministero della Difesa e ai Distretti Militari

o Capitanerie di Porto competenti per leva dell'avvenuto adempimento del servizio sostitutivo civile o dell'avvenuto esonero nei casi previsti dalla legge.

**ARTICOLO 6**

I giovani ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo sono equiparati ai giovani che prestano il servizio militare di leva col grado di soldato, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale e godono delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, nonché del vitto e alloggio presso organismi della protezione civile o di trattamento economico sostitutivo di importo equipollente laddove man hino o siano insufficienti detti organismi.

Agli stessi giovani si applicano le disposizioni di legge, relative alla conservazione del posto di lavoro, previste per i giovani che prestano servizio militare.

La prestazione del servizio civile sostitutivo non implica in alcun modo la costituzione di rapporto d'impiego o di lavoro dipendente.

**ARTICOLO 7**

L'obiettore di coscienza ammesso al servizio civile sostitutivo nei modi previsti dalla presente legge non può, durante il periodo in cui presta il servizio civile stesso, assolvere impieghi pubblici o privati o iniziare attività professionale.

L'obiettore di coscienza ammesso al servizio civile deve prestare con diligenza la sua opera nella organizzazione cui è stato assegnato, collaborare lealmente e fattivamente con i responsabili, osservare scrupolosamente gli orari di servizio, adempiere a tutte le prestazioni legittimamente richieste negli nell'espletamento dell'attività svolta.

**ARTICOLO 8**

All'obiettore di coscienza che sia stato ammesso a prestare il servizio civile sostitutivo è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, numero 110, nonché fabbricare in proprio e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

All'obiettore di coscienza suddetto non può essere rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Colui che trasgredisce i divieti di cui al primo comma è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire 150.000 a lire 400.000.

**ARTICOLO 9**

Decade dal servizio civile sostitutivo cui è stato ammesso ai sensi dell'articolo 3 della presente legge colui che:

- a) rifiuta di prestare il servizio sostitutivo civile cui è stato ammesso ovvero omette di presentarsi al servizio cui è stato destinato nel termine previsto dall'art.5, co.III, della presente legge;
- b) si assenta, senza giusto motivo, per un periodo superiore a cinque giorni, dal servizio cui è stato assegnato;
- c) compie atti di violenza o fa apologia della violenza;
- d) trasgredisce agli obblighi ed ai divieti di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

La decadenza è pronunciata dal Ministero dell'Interno su propria iniziativa o su segnalazione del Ministero della Difesa, previa convocazione dell'in-

teressato perchè voglia manifestare le sue discolpe dell'addebito contestatogli.

La pronuncia della decadenza ha luogo anche nel caso in cui l'interessato, purchè ritualmente ed efficacemente convocato, non si sia presentato.

Il provvedimento con il quale è pronunciata la decadenza è immediatamente comunicato all'organo di leva competente, specificando se trattasi o meno di provvedimento definitivo.

**ARTICOLO 10**

La rielezione della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile e la decadenza dal medesimo, pronunziate con decisione definitiva, comportano l'obbligo di prestare il servizio militare per l'intera durata prescritta.

Coloro che siano stati dichiarati decaduti dal servizio sostitutivo civile non possono essere più riammessi al medesimo.

**ARTICOLO 11**

Chiunque, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, rifiuta di prestare il servizio militare, è punito con la reclusione militare da 2 a 4 anni. Alla reclusione militare da 2 a 4 anni soggiace, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio sostitutivo civile, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare.

L'imputato e il condannato per rifiuto di prestare servizio militare successivo al rigetto della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile possono presentare una nuova ed ultima domanda, corredata dalla documentazione indicata nell'articolo 2, III comma, della presente legge, per essere ammessi, quali obiettori di coscienza al servizio sostitutivo civile medesimo.

Domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile possono presentare anche l'imputato e il condannato per il reato di cui al secondo comma.

L'imputato e il condannato, di cui ai commi primo e secondo, possono altresì far domanda di prestare servizio militare; sulla domanda decide il Ministro della Difesa.

L'accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile o di prestazione del servizio militare estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna medesima, le pene accessorie e ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile sostitutivo o per il servizio militare. Tuttavia, il residuo periodo di servizio militare da compiere non potrà essere inferiore in nessun caso a sei mesi.

**ARTICOLO 12**

L'obiettore di coscienza che, già ammesso al servizio civile sostitutivo, intenda successivamente prestare il servizio militare, può presentare domanda diretta ad ottenere la revoca, da parte del Ministero della Difesa, del decreto di ammissione al servizio civile sostitutivo medesimo e il passaggio al servizio militare. In tale ipotesi, la durata del periodo trascorso nel servizio civile sostitutivo è computata in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare. Il periodo di servizio militare da compiere non potrà essere comunque inferiore a sei mesi.

**ARTICOLO 13**

Gli ammessi al servizio civile sostitutivo possono

# SCHEMA LEGGI

## TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### LEGGE ATTUALE 772

60 giorni dalla visita di le  
va o 31/12 dell'ultimo anno  
in cui si presenta il rinvio

### PROPOSTA RODOTA'

stesse modalità della 772

### PROPOSTA LAGORIO

60 giorni dalla visita di le  
va o "entro 10 giorni dalla  
data di affissione del mani-  
festo di chiamata alle armi  
del contingente di apparte-  
nenza"

## ESCLUSIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

possessori al momento della  
domanda di licenza o autoriz-  
zazioni relative alle armi  
indicate nell'art.28 e 30 del  
testo unico di P.S. o condan-  
nati per detenzione o porto  
abusivo di armi

stesse modalità della 772

anzichè al testo unico fa ri  
ferimento alla Legge Reale per  
cui rientrano anche le "armi  
improprie" e aggiunge ai moti-  
vi di esclusione: domanda per  
allievi ufficiali, condanne  
per reati legati alla deten-  
zione di armi e delitti perpe  
trati con l'uso della violenza

## ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

la risposta dovrebbe perven  
ire entro 6 mesi dalla domanda

la risposta deve pervenire  
entro 3 mesi e la domanda si  
intende automaticamente apro  
vata in caso di assenza di ce  
municazioni

entro 6 mesi con domanda auto-  
maticamente respinta in caso  
di mancata risposta

## RUOLO DELLA COMMISSIONE

la commissione unica naziona-  
le vaglia la fondatezza delle  
motivazioni espresse dall'o-  
biettore ed esprime parere

la commissione è regionale  
ed è prevista la partecipa-  
zione delle OO.SS. e degli o  
biettore di coscienza in s.c.;  
il suo parere è legato sola-  
mente a fatti oggettivi quali  
ad esempio ritardo nella pre-  
sentazione o porto abusivo di  
armi

una o più commissione per di-  
stremiles (4 in Italia) per  
vagliare la fondatezza delle  
motivazioni ideali ed ha pare  
re vincolante solo nel caso  
di risposta positiva

essere richiamati in servizio sino al compimento  
dell'età stabilita per il collocamento in congedo  
assoluto dei militari. In tempo di guerra gli stes  
si sono assegnati ai servizi di protezione civile.

### ARTICOLO 14

All'onere derivante dall'attuazione della presente  
legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1981  
da iscriverne in apposito capitolo da istituire nel  
lo stato di previsione del Ministero dell'Interno,  
si provvede mediante corrispondente riduzione dello  
stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello  
stato di previsione del Ministero del Tesoro per  
l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente  
utilizzando la voce "riforma dell'assistenza". Il  
Ministero del Tesoro è autorizzato ad appostare,  
con propri decreti, le occorrenti variazioni di  
bilancio.

### ARTICOLO 15

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente  
legge, con decreto del Presidente della Repubblica,  
su proposta del ministero dell'interno, di concer-  
to con i Ministri della Difesa e del Tesoro, sen-  
tito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regola-  
mento di attuazione della presente legge.

### ARTICOLO 16

E' abrogata la legge 15 dicembre 1972, n.772, mo-  
dificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695. Il  
regolamento di cui al decreto del Presidente del-  
la Repubblica 28 novembre 1977, n. II39, resta in  
vigore, nelle parti non incompatibili con la pre-  
sente legge fino alla emanazione di cui al prece-  
dente articolo 15.

FINE

# schema leggi

## CONDIZIONE DELL'OBBIETTORE

l'obbiettore dipende dal ministero della difesa ed è militare a tutti gli effetti

totale smilitarizzazione con dipendenza dalla Regione che istituisce corsi di formazione della durata di un mese in cui l'obbiettore decide la destinazione successiva

l'obbiettore è equiparato al militare ai soli fini del trattamento economico e previdenziale e dipende dal Ministero dell'interno

## AUTOGESTIONE

non è prevista dalla legge ma è stata conquistata nei fatti

completa

inesistente in quanto si è sottoposti al totale arbitrio del Ministero

## CONVENZIONE ENTI

può convenzionarsi qualunque ente con personalità giuridica sia locale che di base

stesse modalità della 772

gli obiettori sono utilizzati prioritariamente presso enti di protezione civile.

## DECADENZA SERVIZIO CIVILE

diserzione, grave mancanza disciplinare; provvedimento preso dal Ministro su parere della commissione

stesse modalità della 772 con la differenza che essendo smilitarizzati la decisione spetta al Presidente della regione con parere commissione regionale.

oltre a ciò che è previsto dalla 772 e dalla proposta Rodotà prevede: atti di violenza o apologia di violenza non si comporta in modo leale verso il proprio ente! La decadenza è decretata dal Ministro dell'interno senza alcun parere della commissione.

## RITORNO AL MILITARE

dalla 772 non è previsto

dalla proposta Rodotà non è previsto

previsto espressamente nell'articolo I2

## RICHIAMO TERMINATO IL SERVIZIO

dalla 772 non è previsto

dalla proposta Rodotà non è previsto

espressamente previsto nell'articolo I3

## DURATA

20 MESI

15 MESI

16 MESI

## PROGRAMMA CONGRESSO

PROGRAMMA X° CONGRESSO NAZIONALE L.O.C.

Il congresso si terrà a Mestre-rampa cavalcavia i giorni 8-9-10 ottobre c/o sala teatro CGIL CISL UIL

### I° GIORNO- 8 OTTOBRE

Ore 9,30 Inizio  
Relazione della Segreteria uscente  
Contributi dei coordinatori Regionali  
Ore 13 Pausa pranzo

Ore 15 Ripresa lavori  
Lavoro a gruppi su: condizione giovanile di leva

### 2° GIORNO- 9 OTTOBRE

Ore 9 Inizio  
Lavoro in commissioni per l'intera giornata sui seguenti temi:  
1) Valenze antimilitariste del Servizio Civile  
2) Protezione civile come diritto di ogni persona di essere protagonista della propria vita

3) La attuale politica militare

### 3° GIORNO- 10 OTTOBRE

Ore 9 Inizio  
Lavoro in commissioni sui seguenti temi:  
1) Scadenze di lotta  
2) Organizzazione e stampa  
3) La legislazione  
Ore 13 Pausa pranzo  
Ore 15 Ripresa dei lavori

Approvazione delle mozioni  
Elezione degli organi della Lega

DOMENICA 11 OTTOBRE  
MANIFESTAZIONE NAZIONALE

A PESCHIERA  
-Solidarietà dei compagni incarcerati  
-Contro la commissione inquisitrice  
-A sostegno di una nuova legislazione

# REDAZIONALE

tivazione di preme sottolineare come questo provvedimento ribadisca la continuità dell'azione del governo nei nostri confronti: fino a ieri era sufficiente tentare di squalificarci, oggi occorre eliminarci. Perchè è chiaro che anche solamente questo articolo indurrà la maggioranza della gente ben a conoscenza degli attuali ritardi a non presentare più domande che sarebbe così pesantemente sottoposta ad ogni arbitrio ministeriale.

L'altra perchè è l'articolo 5 che determinerebbe la fine di ogni possibilità di autogestione non tanto perchè rivendica al Ministero dell'interno in sostituzione di quello della Difesa, il diritto di assegnazione degli obiettori ma perchè limiterebbe enormemente la possibilità per gli enti di convenzionarsi.

Parlare di assegnazione prioritaria agli Enti di Protezione Civile, che tra l'altro oggi devono ancora essere messi in funzione, significa in pratica destinare la maggior parte degli obiettori come ausiliari all'unico corpo che attualmente svolge una tale funzione e cioè i vigili del fuoco con modalità tutte da definire riservandosi una parte a propria discrezione. Concretamente questo significherebbe la fine di tutte le esperienze presso gli Enti locali, i sindacati, gli Enti di base più rappresentativi presso cui finora si è espresso il potenziale del Servizio Civile mentre molto probabilmente il ministero autorizzerebbe la convenzione a quegli Enti a carattere essenzialmente caritativo che svolgono magari anche un lavoro utile ma non mettono in discussione l'attuale sistema capitalistico. Perchè a nostro avviso leggendo tra le righe sembra proprio che la volontà del Ministro sia quella di riprendere un completo arbitrio su tutta la nostra partita chiudendo tutte quelle porte che la lotta di questi anni avevano aperto. Poco conta a questo punto se nello stesso articolo la ferma viene ridotta a sedici MESI: per la maggioranza di noi questo periodo produrrebbe niente altro che alienazione non minore di quella della naja. Questa è dunque la risposta che ci viene scaraventata di fronte alle nostre richieste di una migliore regolamentazione che prevede la regionalizzazione e i corsi di formazione regionali al termine dei quali l'obiettore sceglie il proprio Ente di appartenenza! Questo è il discorso cui dobbiamo in qualche modo contrapporci se vogliamo sopravvivere! Nel disegno di legge vi è poi una altra interessante disposizione all'articolo 7 è stato aggiunto il dovere per l'obiettore di collaborare realmente, ecc..., e se guardiamo poi il successivo art. 9 scopriamo che tra le cause della decadenza dai benefici vi è anche la non osservanza dell'art. 7: cioè in parole povere significa che possiamo decadere se non siamo leali con l'ente che naturalmente decide questa evenienza! Dopo il ministero dunque anche l'ente ha un formidabile potere da far pesare nel momento in cui

ci sono diatribe con gli obiettori che sono così assolutamente impossibilitati ad appellarsi alla legge per qualsiasi tipo di difesa. Al di là dei rapporti buoni che si hanno attualmente con la maggior parte degli enti, crediamo che non sfugga la gravità di un simile strumento ricattatorio sempre sospeso come una spada di Damocle sulla testa dell'obiettore e che ciò chiri- sce ancora di più gli intendimenti ministeriali. Ci viene soltanto da chiederci come sia possibile

che un militante del PSI, partito che da sempre condanna i paesi totalitari e i gulag sovietici, rivendicando un socialismo autogestionario contrapposto a quello burocratizzato dei paesi dell'Est, partorisce un disegno di legge che indubbiamente sarebbe favorevolmente accolto da tutte quelle forze di cui sopra! Ci viene da pensare che i gulag non gli vadano perchè sono in URSS, ma che un po' di repressione in Italia sia sacrosanta se gli permette di mantenersi al governo con la DC! Comunque, al di là delle polemiche, ci sembra indispensabile muoversi perchè la battaglia non è ancora persa dal momento che il disegno di legge sarà discusso in parlamento insieme ad altri tra cui quello Rodotà da noi sostenuto: si tratta di intervenire in tutte le realtà in cui operiamo affinché intanto venga conosciuta la proposta lago- rario che qui riproduciamo integralmente e vengano espresse posizioni, stilati documenti fino all'organizzazione, se ne avremo la forza, di una manifestazione nazionale in collegamento ai grandi temi della pace e del disarmo.

**partecipazione  
non è  
una parola  
fuori  
moda...**

**CONTRIBUISCI  
A CREARE  
CON NOI  
N.D  
come?  
•inviando idee,  
•scrivendo a:**

**nuova  
difesa  
V. Venaria  
85/8**

**tel. 29 62 01**

**GRAFICA**  
Flora Luca  
Ruto Rinaldo  
Rocco Accotto

**REDAZIONE**  
Adriano Nicolussi  
Pietro Polito  
Adriano Silvestri  
Antonello Famà  
Donato Baccanelli  
Giancarlo Bussone  
Giorgio Pidello.

NUOVA DIFESA IOI48 Torino  
V. Venaria 85/8 OII/26201

Anno II Settembre '81  
Numero 7

Abb. Ann. L. 5000 intestato  
C.C.P. 32631103 LOCTO

Finito di stampare nel mese  
di ottobre presso la  
cooperativa LAGRAFICA NUOVA

Spedizione in abbonamento  
postale Gruppo III/70

Reg. Trib. di To N. 2947  
del 21 marzo 1980

Direttore responsabile  
Giandomenico Boscolo

X Informazioni →  
telefonare in  
Sede: 296201

CONGRESSO

3/82  
BIBLIOTECA Civica  
P.za Carlo Tempio  
I 0032 BRANDIZZO